

SCHEDA SETTORE ALIMENTARE ED ESERCIZI COMMERCIALI

La scheda integra le misure previste per l'attuazione del *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e aggiornato al 24.04.2020"* al fine di tutelare la salute dei lavoratori, (all. 11 Del DPCM 17 MAGGIO 2020) con aspetti normativi e chiarimenti specifici del settore alimentare ed esercizi commerciali.

1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri all'interno dell'esercizio commerciale circa le disposizioni delle Autorità.

L'informazione deve essere adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi.

Nel caso di presenza di lavoratori stranieri, le informazioni devono essere comprensibili dai lavoratori.

All'interno dell'esercizio di vendita il rispetto della distanza interpersonale è una delle misure che involontariamente risulta trasgredibile, in particolare anche dal pubblico presente; per una maggiore divulgazione vanno intensificate le azioni di richiamo verbale all'osservanza anche ricorrendo a strumenti quali l'audio diffusione.

Va predisposta l'affissione di segnaletica e depliant informativi, in particolare sulle corrette modalità di pulizia delle mani, in prossimità di lavabi e lavandini e dei punti dove sono disponibili contenitori di liquido/gel igienizzante nei servizi ad uso del pubblico.

Le attività di informazione devono essere formalizzate in modo da darne evidenza in fase di eventuale controllo ispettivo.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali.

3. MODALITA' DI ACCESSO FORNITORI ESTERNI E CLIENTI

FORNITORI

L'accesso non controllato di personale estraneo come i fornitori potrebbe vanificare le misure anti-contagio predisposte per il personale interno.

Può essere utile un registro giornaliero su cui riportare il nominativo del fornitore che accede alla struttura. È necessario porre particolare attenzione alle modalità di ingresso, transito e uscita, definendo i percorsi e

le tempistiche al fine di ridurre le occasioni di contatto con personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Nei casi in cui il fornitore esterno debba necessariamente interfacciarsi con personale dell'azienda, devono essere adottate misure atte a garantire il rispetto della distanza interpersonale. Qualora tale misura non fosse possibile, devono essere adottate le misure di protezione adeguate.

Ulteriore misura importante è quella di prevedere per i fornitori esterni la fruibilità di un servizio igienico dedicato ed il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Nei punti di accesso dei fornitori esterni devono essere presenti liquidi /gel igienizzanti per le mani.

Le misure intraprese dall'azienda devono essere rese note ai fornitori mediante adeguata cartellonistica.

CLIENTI

È necessario predisporre **l'accesso regolamentato e scaglionato dei clienti** secondo le seguenti **modalità**:

- ampliamento delle fasce orarie di apertura
- accesso limitato a una persona per locali fino a 40 mq
- oltre i 40 mq accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e di uscita.

Ai clienti in attesa all'esterno deve essere data adeguata informazione per garantire il distanziamento.

All'interno dell'esercizio di vendita i clienti devono indossare le **mascherine e i guanti** del tipo **"usa e getta"** nelle attività di acquisto, specialmente per cibi e bevande.

È opportuno inoltre che:

- in corrispondenza dei punti di accesso, siano messi a disposizione dei clienti liquidi/gel igienizzanti per le mani o guanti monouso, nonché materiale per la pulizia delle parti di contatto comune dei carrelli e cestini
- il rispetto della misura della distanza interpersonale sia richiamato frequentemente.

CONSEGNA A DOMICILIO

Se presente il servizio di consegna a domicilio si dovrà provvedere a:

- informare i lavoratori sul divieto di entrare all'interno delle abitazioni
- dotare i lavoratori di guanti, mascherine e liquidi o gel igienizzanti per le mani da tenere sui mezzi utilizzati per la consegna
- disinfettare periodicamente i mezzi di trasporto, tenendo un registro delle operazioni di disinfezione

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Nei locali devono essere garantiti adeguata aerazione naturale e ricambi d'aria nonché pulizia ed igiene ambientale con frequenza **almeno due volte al giorno** ed in funzione degli orari di apertura.

Devono essere ampiamente disponibili e accessibili sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

Le operazioni quotidiane di pulizia dovranno essere effettuate mediante utilizzo di comuni detergenti, mentre le operazioni di sanificazione dovranno essere effettuate mediante utilizzo di sostanze contenenti ipoclorito di sodio (0,1-0,5%) o etanolo al 70 %.

Le operazioni di pulizia e di sanificazione possono essere registrate, così da darne evidenza in caso di eventuale controllo ispettivo.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

v. protocollo generale

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per quanto riguarda la possibilità di contagio, la mansione più esposta risulta essere quella degli addetti alle casse.

Verificare la presenza di barriera o schermatura posta davanti all'operatore, realizzata con materiale plastico trasparente (es. pannello in plexiglas), di adeguate dimensioni, in modo da proteggere l'operatore nelle diverse posizioni di lavoro che può assumere, anche oltre la cassa, così che vi sia sempre la garanzia di una distanza dal cliente di almeno 1 metro.

Le misure di protezione da adottare sono:

- Utilizzo di mascherine chirurgiche (dispositivi medici, o autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità). Sono considerate DPI ai sensi dell'art. 74 c. 1 del D. Lgs.81/2008. Nei contesti lavorativi o nelle operazioni di sanificazione in cui c'è stata la presenza di persone covid 19 positivi è richiesto l'uso di mascherine con protezione FFP2 o FFP3 marcate CE o prodotte a seguito di rilascio di autorizzazione dell'INAIL (Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020)
- guanti.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

v. protocollo generale

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

v. protocollo generale

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

v. protocollo generale

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso il lavoratore non può essere adibito al ruolo, funzione assegnata.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

All'inizio dei turni, l'Incaricato anche nell'ambito del Servizio gestione delle emergenze o del Pronto Soccorso esegue il controllo della temperatura e delle condizioni salute dei lavoratori (è sufficiente un termometro(contact-less)).

Far abbandonare immediatamente il lavoro in presenza di sintomi o se la temperatura è maggiore di 37,5°. Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre e altri sintomi quali difficoltà respiratorie e/o tosse, **lo deve dichiarare immediatamente al Datore di lavoro**, il quale procederà al suo isolamento e ad avvertire immediatamente l'Autorità sanitaria per il suo isolamento.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Gli eventuali possibili **contatti stretti dovranno lasciare cautelativamente le attività** e saranno posti in **isolamento fiduciario**, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, fino al termine del periodo di sorveglianza di 14 gg.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire. Vanno privilegiate le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Alla ripresa dell'attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per il **reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID**, il medico competente previa certificazione dell'avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza superiore ai 60 gg. continuativi al fine di verificarne l'idoneità al lavoro, anche per valutare profili specifici di rischio e indipendentemente dalla durata dell'assenza di malattia.

La Circolare del Ministero della Salute del 29.04.2020 in merito al reintegro dei lavoratori dopo infezione da COVID 19 evidenzia che deve essere posta particolare attenzione a coloro che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, che potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare anche fino al 20-30 % della funzione polmonare, con necessità di sottoporsi a fisioterapia respiratoria o che sono stati in terapia intensiva e indica come necessaria la visita medica, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in caso di ricovero ospedaliero.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

4 GIUGNO 2020